



ODG

N. 537


Collegato al disegno di legge n. 129 „Bilancio di previsione finanziario 2021-2023“. Modifica della l.r. 23/2016 al fine di prevedere strumenti quali la diffida, la sanzione e la sospensione dei provvedimenti di approvazione del Piano di Reperimento e gestione dei materiali litoidi in caso di inosservanza delle prescrizioni introdotte.

Presentato da:

SACCO SEAN (primo firmatario) 30/03/2021, BERTOLA GIORGIO 30/03/2021, DISABATO SARAH 30/03/2021, FREDIANI FRANCESCA 30/03/2021, MARTINETTI IVANO 30/03/2021

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 30/03/2021



*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

ORDINE DEL GIORNO

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

OGGETTO: *Collegato al disegno di legge n. 129 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Modifica della l.r. 23/2016 al fine di prevedere strumenti quali la diffida, la sanzione e la sospensione dei provvedimenti di approvazione del Piano di Reperimento e gestione dei materiali litoidi in caso di inosservanza delle prescrizioni introdotte.*


PREMESSO CHE:

- con l'interrogazione n.546 avvenute ad oggetto "Sentenza TAR Terzo Valico, respinto il ricorso di Cociv su trasporto smarino in modalità combinata ferro-gomma. Quali azioni previste dalla Regione per far attuare la prescrizione.", è stata evidenziata una sostanziale carenza normativa nella Legge regionale n. 23 del 17 novembre 2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- a seguito dei fatti accaduti che hanno portato all'espressione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte dell'11/12/2020, che ha giudicato infondate tutte le obiezioni sollevate da Cociv contro la Regione nel ricorso numero 1114 del 2017, respingendolo in via definitiva, è stato possibile far emergere la mancanza di presupposti legislativi affinché la Regione possa utilizzare strumenti quali la diffida, sanzione e revoca per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute all'interno dei provvedimenti di approvazione del Piano di Reperimento e gestione dei materiali litoidi;
- tale mancanza viene evidenziata nella risposta dell'Assessore all'interrogazione di cui sopra, seduta del Consiglio Regionale n. 108 del 22/12/2020, come di seguito riportata:

"va annotato preliminarmente che l'attuale legge n. 23/2016, all'articolo 13, non prevede dettagli circa le possibili conseguenze d'inosservanza delle prescrizioni limitative introdotte nei provvedimenti di approvazione del Piano di reperimento e gestione dei materiali litoidi. In particolare, non è prevista neppure la diffida."

CONSIDERATO CHE:

- nel 2018 la Regione Piemonte, attraverso la sua Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia mineraria, cave e miniere, nota di prot. 00030710/2018 del 30 marzo 2018, ha comunque diffidato il Consorzio Cociv al rispetto della prescrizione oggetto del ricorso;
- anche a seguito della sentenza del TAR dell'11/12/2020 che ha riconosciuto la legittimità della prescrizione, la Regione ha provveduto a emettere un nuovo atto di diffida a Cociv.



VALUTATO CHE:

- la ricorrente e costante giurisprudenza del TAR Piemonte (sez. I, n.2292 del 2009 e sez. I, 234/2010) ha osservato che è principio generale del diritto amministrativo quello secondo il quale il contenuto determinativo di un provvedimento è costituito non solo dalla parte dispositiva ma anche dalla parte prescrittiva, rappresentata dall'insieme delle prescrizioni che circondano il rilascio di un titolo autorizzatorio ed entrano a far parte del dispositivo dell'atto, il quale va giudicato, in rapporto al parametro normativo di riferimento, nella sua integralità determinativa, costituita anche dalle prescrizioni imposte al soggetto beneficiario del provvedimento. Inoltre l'inottemperanza ad una prescrizione potrà condurre anche alla revoca sanzionatoria dell'autorizzazione;
- la Regione Piemonte ha infatti approvato l'Aggiornamento del Piano di gestione dei materiali e del relativo Piano del Traffico, condizionando la successiva progettazione all'attuazione delle dettagliate prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa;
- come previsto in altre normative regionali, quali la l.r. 40/1998 in materia di VIA, sarebbe opportuno colmare le carenze della legge l.r. 23/2016 attraverso la previsione con tempistiche certe, circa gli strumenti di diffida e revoca, nonché prevedere adeguate sanzioni in caso di inottemperanza delle prescrizioni contenute nei documenti autorizzativi del piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche, di cui all'articolo 13.

Il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale,

a prevedere, attraverso il collegato alla legge di stabilità, una modifica normativa della l.r. 23/2016 affinché vengano previsti degli strumenti a disposizione della Regione da usare in caso di inottemperanza delle prescrizioni contenute nei documenti autorizzativi del piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche, di cui all'articolo 13, ovvero la previsione, con tempistiche certe, di strumenti quali la diffida, la revoca e la sanzione.